

IN BREVE n. 024-2017
a cura di
Marco Perelli Ercolini

*riproduzione con citazione
della fonte e dell'autore*

DAL 1 SETTEMBRE TUTTE LE VISITE FISCALI ALL'INPS

Dal 1 settembre polo unico per le visite fiscali (settore privato e settore pubblico) gestito dall'Inps. Con apposito decreto il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, stabilirà anche le fasce orarie di reperibilità entro le quali dovranno essere effettuate le visite di controllo, le modalità per lo svolgimento e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia.

DALLA CASSAZIONE

Congedo straordinario: massimo due anni, ma per ciascun disabile

La Cassazione sezione Lavoro con la sentenza n.11031/2017 ribadisce quanto previsto dal DLgs 119/2011 che modificando l'art. 42 del DLgs 151/2001 introduce il comma 5-bis che prevede il congedo straordinario nella misura massima di due anni durante l'arco della vita lavorativa per ciascuna persona portatrice di handicap.

In precedenza già l'Inpdap (circolare n.2/2002) aveva dato una interpretazione estensiva: *nell'ipotesi di più figli con handicap, il beneficio spetta per ognuno di essi, con i limiti indicati per i benefici della legge 104/92, previa verifica (tramite accertamento sanitario) dell'impossibilità di assistenza degli stessi usufruendo di un solo congedo straordinario.* Concetto poi ribadito anche con la circolare 31 del 2004: *si rammenta che il limite di due anni deve essere conteggiato con riferimento a tutti i beneficiari e per ogni soggetto disabile.* Ma l'Inps non l'aveva mai digerita.

Corte di Cassazione sezione Lavoro civile - sentenza n.11031 del 2 febbraio 2017 pubbl. il 5 maggio 2017

VERCELLI. CARROZZINE A GETTONE, COME I CARRELLI DEL SUPERMERCATO, PER MUOVERSI ALL'INTERNO DEGLI OSPEDALI

da QuotidianoSanità di sabato 10 giugno 2017

Il servizio sarà disponibile negli ospedali di Vercelli e Borgosesia e presso la piastra ambulatoriale di Largo Giusti di Vercelli. "Un accorgimento che abbiamo voluto adottare per assicurare un

maggiore comfort ai pazienti e andare incontro alle esigenze dei parenti che in questo modo potranno reperire questi ausili in modo semplice e veloce”, spiega la Asl Vc.

LEGGI IN

http://www.quotidianosanita.it/regioni-e-asl/articolo.php?articolo_id=51551&fr=n

INDICI MENSILI ISTAT DEL COSTO DELLA VITA

indice nazionale prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI)

(senza tabacchi)

ultimo comunicato ISTAT: 15.06.2017 per il mese di maggio 2017

Anno	gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
2010	136,0	136,2	136,5	137,0	137,1	137,1	137,6	137,9	137,5	137,8	137,9	138,4
%	1,3	1,3	1,5	1,6	1,5	1,3	1,7	1,5	1,6	1,7	1,7	1,9
	Base di riferimento: 2010 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 1995 e Base 2010 = 1,3730											
2011	101,2	101,5	101,9	102,4	102,5	102,6	102,9	103,2	103,2	103,6	103,7	104,0
%	2,2	2,3	2,5	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	3,0	3,2	3,2	3,2
2012	104,4	104,8	105,2	105,7	105,6	105,8	105,9	106,4	106,4	106,4	106,2	106,5
%	3,2	3,3	3,2	3,2	3,00	3,1	2,9	3,1	3,1	3,1	2,4	2,4
2013	106,7	106,7	106,9	106,9	106,9	107,1	107,2	107,6	107,2	107,1	106,8	107,1
%	2,2	1,8	1,6	1,1	1,2	1,2	1,2	1,1	0,8	0,7	0,6	0,6
2014	107,3	107,2	107,2	107,4	107,3	107,4	107,3	107,5	107,1	107,2	107,0	107,0
%	0,6	0,5	0,3	0,5	0,4	0,3	0,1	-0,1	-0,4	0,1	0,2	-0,1
2015	106,5	106,8	107,0	107,1	107,2	107,3	107,2	107,4	107,0	107,2	107,0	107,0
%	-0,7	-0,4	-0,2	-0,3	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	0,0	0,0	0,0
	Base di riferimento: 2015 = 100											
	Coeff. di raccordo Base 2010 e Base 2015 = 1,07											
2016	99,7	99,5	99,6	99,6	99,7	99,9	100,0	100,2	100	100	100	100,3
%	+ 0,3	- 0,2	-0,3	-0,4	-0,4	-0,3	-0,1	-0,1	+0,1	-0,1	+0,1	+0,4
2017	100,6	100,0	101,0	101,3	101,1							
%	+0,9	+1,5	+1,4	+1,7	+1,4							

Attenzione: Come da comunicato ISTAT del 23 febbraio 2011:

"A partire dai dati di gennaio 2011, la base di riferimento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC) e dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) è il 2010 (la precedente era il 1995)".

Nella prima riga, in corrispondenza dell'anno, sono riportati gli indici ISTAT, mentre nella riga successiva, in corrispondenza del segno di percentuale (%), sono indicate le percentuali di incremento dei singoli mesi sui corrispondenti mesi dell'anno precedente.

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).

Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato. Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

ISTAT - INDICE DEI PREZZI PER LA RIVALUTAZIONE MONETARIA

Periodo di riferimento: maggio 2017
Aggiornato: 15 giugno 2017
Prossimo aggiornamento: 14 luglio 2017

Indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi

Indice generale FOI	101,1
Indice generale FOI (base di riferimento 2015=100, il coefficiente di raccordo con la precedente base 2010=100 è 1,071)	
Variazione percentuale rispetto al mese precedente	- 0,2
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese dell'anno precedente	+ 1,4
Variazione percentuale rispetto allo stesso mese di due anni precedenti	+ 1,0

Ricordiamo che l'Istat produce tre diversi indici dei prezzi al consumo: per l'intera collettività nazionale (NIC), per le famiglie di operai e impiegati (FOI) e l'indice armonizzato europeo (IPCA).
Il FOI è riferito ai consumi dell'insieme delle famiglie che fanno capo a un lavoratore dipendente operaio o impiegato.
Questo indice viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 81 della legge 27 luglio 1978, n.392.

TFR - COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE - maggio 2017

L'indice Istat (indice generale FOI) è pari a 101,1%. Le quote di TFR, accantonate dal 31 dicembre 2016, vanno rivalutate dello **1,223205**.

FRANCOBOLLI - NUOVE EMISSIONI

Banca Popolare dell'Emilia Romagna nel 150° anno di fondazione

Data di emissione il 12 giugno 2017

Tiratura seicentomila francobolli

raffigura la prima sede della Banca Popolare dell'Emilia Romagna, affiancata al moderno edificio che oggi la ospita. In alto e in basso sono riprodotti, rispettivamente, il logotipo della Banca Popolare dell'Emilia Romagna e il logo di BPER Banca, denominazione attuale del Gruppo. Completano il francobollo la leggenda "1867 2017", la scritta "ITALIA" e il valore "€ 0,95"



PENSIONI - INDEBITI PENSIONISTICI estratto da articolo di Franco Rossini in PensioniOggi di domenica 11 giugno 2017

In caso di riscontro da parte dell'Inps di errori di calcolo nelle pensioni può pretendere la restituzione delle somme percepite?

In base al principio che *le somme percepite in buona fede non vanno ripetute* il pensionato ha diritto a trattenere tali somme erogate erroneamente in base a un provvedimento avente natura definitiva.

Se invece l'errore sia da imputare a un comportamento doloso dell'interessato o ad una omessa o incompleta segnalazione di situazioni, che incidano sul diritto o sulla misura della "pensione goduta", le somme indebitamente erogate in conseguenza di tale errore, sono integralmente recuperabili.

La disciplina dell'Indebito Pensionistico			
Tipologia di Errore	Esempi	Sanabile	Non Sanabile
A. Errori Contestuali alla liquidazione o riliquidazione della pensione	Errori nella determinazione della misura o del diritto alla pensione	Non sono recuperabili gli indebiti maturati a seguito di provvedimento definitivo e in assenza di dolo o omissioni da parte dell'interessato	Sono recuperabili gli indebiti ove il provvedimento ha natura provvisoria (es. gestioni pubbliche) e/o c'è stato dolo o omissioni da parte dell'interessato
B. Errori, di natura non reddituale, successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione	Errori che incidono sulla misura o sul diritto della pensione una volta che essa sia stata attribuita (es. perdita della contitolarità)	Non sono recuperabili gli indebiti erogati in conseguenza di una mancata o errata valutazione di fatti conosciuti dall'Istituto.	Sono recuperabili gli indebiti determinati dall'omessa o incompleta segnalazione, da parte dell'interessato dei fatti che incidano su tali prestazioni.
C. Errori, di natura reddituale, successivi alla liquidazione o riliquidazione della pensione			
1. Redditi non conosciuti dall'Inps	Errori di natura reddituale che incidano sulla misura o sul diritto alla prestazione (es. redditi che incidono negativamente sulla misura della pensione ai superstiti)	Ove la notifica dell'indebitato non sia effettuata entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel quale è stata resa la dichiarazione reddituale	L'Ente procede al recupero ove la notifica dell'indebitato avvenga entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.
2. Redditi conosciuti dall'Inps		Se la notifica dell' indebitato avviene oltre il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell'Istituto, del reddito incidente sulla pensione goduta.	L'Ente procede al recupero ove la notifica dell'indebitato avvenga entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui si è avuta conoscenza, da parte dell'Istituto, del reddito incidente sulla pensione goduta.
PensioniOggi.it			

In caso di situazioni reddituali che vanno a modificare in senso peggiorativo il trattamento di pensione (scadenza della contitolarità della pensione ai superstiti, liquidazione di pensione al minimo a titolare di altra pensione al minimo, scadenza dell'assegno di invalidità, scadenza della pensione di reversibilità per passaggio a nuove nozze) ricordiamo che l'INPS provvede ogni anno ad apposite verifiche al fine di acquisire dai diretti interessati (tramite il modello RED o tramite la dichiarazione annuale dei redditi all'amministrazione finanziaria) i redditi rilevanti e, ove venga accertato un indebitato pensionistico, procede al recupero delle somme indebitamente erogate nei periodi ai quali si riferisce la dichiarazione reddituale qualora la notifica dell'indebitato avvenga entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è stata resa la dichiarazione da parte del pensionato.

In caso di trattamenti provvisori, un tempo molto frequenti all'Inpdap, il pensionato non può invocare il principio della «*soluti retentio*» in caso di errori da parte dell'ente previdenziale e anche dopo diversi anni può essere chiamato alla restituzione delle somme percepite, ma non dovute, anche vi sono state alcune sentenze contrarie delle Corti dei conti (Corte dei Conti 4.7.2006 e Corte

dei Conti 11.7.2007): *l'erogazione indebita protratta per un periodo di tempo eccessivamente lungo comporta per l'istituto di previdenza il venir meno alla ripetizione dell'indebito per violazione del principio del legittimo affidamento.*

Va, inoltre, ricordato che nelle gestioni esclusive la modifica del provvedimento definitivo e il recupero delle somme indebitamente corrisposte può essere disposta

- ✓ entro 3 anni per mancata valutazione di elementi che risultano agli atti (errore di fatto), oppure per errata valutazione dei servizi o dell'importo di pensione
- ✓ entro 60 giorni dal rinvenimento di nuovi documenti o dichiarata falsità di alcuni di essi (per gli iscritti alla CPDEL questo termine è esteso fino a 10 anni).

Per l'Inps la rivalsa ha il termine di prescrizione decennale.

IN ALLEGATO A PARTE - INPDAP Circolare n. 50 del 6.12.2005 (documento 109)

LEGGI IN

<http://www.pensioniooggi.it/notizie/previdenza/pensioni-ecco-come-difendersi-contro-gli-indebiti-pensionistici-8978979>

PENSIONI INPGI e PRELIEVI FORZOSI da Franco Abruzzo, presidente Unpit

Pierluigi Franz, eccezionale cacciatore di atti giudiziari, scopre altre due sentenze (n. 6702 e 12338/2016) della sezione Lavoro della Cassazione che rafforzano incredibilmente la linea di quanti sostengono che il prelievo sulle pensioni varato per via amministrativa dall'Inpgi il 28 settembre 2016 ed avallato il 20 febbraio 2017 solo dal Ministero del Lavoro (e non dal Ministero dell'Economia) violi Costituzione, leggi ordinarie e giurisprudenza costante della stessa Cassazione e della Consulta.



"La giurisprudenza della Corte costituzionale è costante nel ritenere illegittima la norma che violi l'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica, quale elemento essenziale dello Stato di diritto".

Questo limite costituzionale imposto al legislatore induce, a maggior ragione, a ritenere contrario al principio di ragionevolezza (art. 3 Cost., comma 2) l'atto infralegislativo, amministrativo o negoziale, con cui l'ente previdenziale debitore riduca unilateralmente l'ammontare della prestazione mentre il rapporto pensionistico si svolge, ossia non si limiti a disporre pro futuro, con riguardo a pensioni non ancora maturate; in tal caso l'iniziativa unilaterale, e non legislativa, colpirebbe più gravemente la sicurezza dei rapporti giuridici".

LEGGI IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23484>

Ricerca di Franco Abruzzo/presidente di Unpit

INPGI/Pensioni (e contributi di solidarietà) tra Parlamento, Ministeri vigilanti (Economia e Lavoro), Corte costituzionale, Cassazione, sezioni Lavoro dei Tribunali e Corte dei Conti. Giurisprudenza minima ragionata dal 2002 in poi.

LEGGI IN

<https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=23191>

CIRCOLARE LORENZIN - VACCINAZIONI

Publicata la circolare del Ministero della Salute che chiarisce come applicare il recente decreto legge che sulle le vaccinazioni obbligatorie (tutte gratuite) per l'iscrizione alla scuola dell'obbligo da 0 a 16 anni.

IN ALLEGATO A PARTE - Circolare Lorenzin vaccinazioni (documento 110)

CERTIFICATI MEDICI: SPESE DETRAIBILI AL 19% da Sole 24 ore - risposta 2005 a cura di Giuseppe Merlino

D - Chiedo di sapere se è detraibile dall'Irpef il costo del certificato medico, comprensivo di Iva, risultante da una fattura rilasciata dal medico, al fine di poter inoltrare richiesta all'Inps per il riconoscimento dell'invalidità civile ai fini della legge 104/1992. Parimenti, chiedo il parere dell'esperto sulla detrazione dall'Irpef per versamenti effettuati all'Asp (Azienda sanitaria provinciale) per visite domiciliari specialistiche (del geriatra e del neurologo) per la medesima finalità.

R - La risposta a entrambi i quesiti è affermativa, in quanto un certificato è un atto medico che solitamente rappresenta l'atto finale di una prestazione sanitaria che può essere generica, specialistica o chirurgica. Trattandosi di prestazioni mediche con prevalente finalità di natura accertativa o peritale, i relativi compensi sono assoggettati a Iva, che comunque rientra nella detrazione Irpef del 19 per cento, ex articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir.



PENSIONI BASSE - INPS GUIDA AI DIRITTI

E' stata pubblicata dall'Inps per i pensionati una guida interattiva per consultare il portale INPS e scoprire eventuali trattamenti integrativi a loro dedicati.

La "Guida in 7 passi per i pensionati" suggerisce un percorso di navigazione che integra, in una sequenza logica, contenuti informativi e servizi riservati ai pensionati titolari di trattamenti previdenziali o assistenziali di basso importo. La guida è in formato pdf con link attivi per accedere direttamente a schede prestazioni e a servizi fruibili on line con credenziali PIN, SPID o CNS e può essere, inoltre, scaricata sul proprio computer per consultarla o per stamparla.

IN ALLEGATO A PARTE - GUIDA INPS (documento 111)

AGENZIA DELLE ENTRATE - DETRAIBILITA' SPESE PER GITE SCOLASTICHE

Domanda

Sono detraibili le spese sostenute per le gite scolastiche e per la frequenza di corsi di lingua e di teatro organizzati dagli istituti scolastici?

Risponde G. Napolitano

In linea generale, sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria

(articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Per il 2016, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Tra le spese ammesse al beneficio sono inclusi i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Vi rientrano le spese per le gite scolastiche e ogni altro contributo finalizzato all'ampliamento dell'offerta formativa deliberato dagli organi d'istituto, come corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell'orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera che ha disposto tali versamenti; la stessa, invece, è necessaria nel caso in cui la spesa non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi, come, ad esempio, all'agenzia di viaggio. Ai fini della detraibilità, inoltre, è necessario conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti e i dati dell'alunno o studente (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagine 85-86). La detrazione in esame non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir, per le erogazioni liberali finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa (l'incumulabilità va riferita al singolo alunno).



LAVORATRICE MADRE MEDICO

dodicesima edizione - aggiornata al 15 giugno 2017

Dato il notevole interesse che suscita il cd sulla normativa di tutela della maternità, anche quest'anno si è provveduto al consueto aggiornamento delle principali problematiche e interpretazioni attuative di tutela della maternità e paternità.

In particolare le normative inerenti la tutela della genitorialità adottate dalla Fondazione Enpam per il 2017. Da segnalare anche l'interpretazione sul congedo straordinario riferibile per ogni disabile preso in assistenza.

I medici potranno richiederne gratuitamente una copia alla Direzione Generale dell'Enpam al numero telefonico 06 48294 344 e all'indirizzo e-mail direzione@enpam.it

AZIONE SANITARIA

E' in spedizione il numero 4 - giugno/luglio 2017 di AZIONE SANITARIA - Organo di informazione del sindacato dei pensionati sanitari Feder.S.P.eV. (Federazione Nazionale Sanitari Pensionati e Vedove)

LEGGI IN

https://www.federspev.it/documenti/pdf_59411e4457ab0.pdf

IL DECRETO CONTI PUBBLICI È LEGGE: TANTE LE CONFERME E

MOLTE LE NOVITÀ da FiscoOggi a cura di G.Napolitano

Dalla nuova procedura di collaborazione rafforzata per le società non residenti all'introduzione degli indici di affidabilità fiscale: sono numerose le "new entry" in ambito tributario

Ulteriori modifiche allo *split payment*, all'Ace e alla *voluntary disclosure*; ritocchi al regime delle locazioni brevi, alla definizione agevolata delle liti pendenti e alle disposizioni a favore delle popolazioni terremotate. È molto variegato il ventaglio delle misure tributarie contenute nella versione definitiva del DI 50/2017, appena convertito in legge. [...]

LEGGI IN

<http://www.fiscooggi.it/normativa-e-prassi/articolo/decreto-conti-pubblici-e-leggetante-conferme-e-molte-novita>

AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCETTAZIONE DEL 730

PRECOMPILATO

Domanda

In quali casi il 730 precompilato si considera accettato?

Risponde G. Napolitano

In linea generale, la dichiarazione precompilata si considera accettata quando il contribuente la trasmette senza modifiche dei dati proposti dall'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, si considera accettata anche quando vengono effettuate modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Si considerano tali le seguenti operazioni: indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente (a eccezione del comune del domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef); indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio; indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico; compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730; scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F; richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla legge, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F (circolare 11/E del 23 marzo 2015, paragrafo 4.2).